

ATEX: Direttiva ATEX (Direttiva 2014/34/UE), spiegato

La direttiva ATEX impone ad apparecchi, sistemi di protezione e componenti per atmosfere potenzialmente esplosive di soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e salute e di recare la marcatura CE e quella Ex, vincolando fabbricanti, importatori e distributori. Si applica dal 20 aprile 2016; dal 30 maggio 2026 anche le procedure di emergenza della direttiva (UE) 2024/2749.

Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 14 marzo 2027 · Non è consulenza legale

Dati essenziali

Riferimento	Direttiva 2014/34/UE	Tipo di atto	Direttiva
In vigore	18 aprile 2014	Si applica dal	20 aprile 2016
Modificato da	Direttiva (UE) 2024/2749	Applicato da	Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno rispettare le leggi nazionali di recepimento della direttiva con i poteri del regolamento (UE) 2019/1020, che elenca la direttiva nel proprio allegato I (l'articolo 34 della direttiva cita ancora il regolamento (CE) n. 765/2008, da leggersi come regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021); in Danimarca la Sikkerhedsstyrelsen (dal gennaio 2026 il dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen) controlla dal 1° dicembre 2018 tutti i prodotti rientranti nella direttiva in base al decreto ministeriale n. 484 del 28 maggio 2026 sui prodotti destinati all'uso in atmosfera potenzialmente esplosiva (in vigore dal 30 maggio 2026, in sostituzione del n. 811 del 3 giugno 2022), adottato ai sensi della legge danese sui prodotti, il cui § 2 elenca la direttiva e il cui § 9 designa Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo.

Date principali

26 febbraio 2014	Direttiva 2014/34/UE adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio come rifusione della direttiva 94/9/CE	titolo e formula di firma dopo l'art. 45
18 aprile 2014	Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 96 del 29 marzo 2014	art. 44, primo comma
19 aprile 2016	Termine per gli Stati membri per adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento dell'art. 1, dell'art. 2, punti 2 e da 8 a 26, dell'art. 3, degli artt. da 5 a 41 e degli allegati da III a X	art. 42, par. 1
20 aprile 2016	Si applicano le misure nazionali e si applicano direttamente l'art. 2, punti 1 e da 3 a 7, l'art. 4 e gli allegati I, II, XI e XII; la direttiva 94/9/CE è abrogata; i prodotti conformi alla vecchia direttiva e immessi sul mercato prima di tale data possono ancora essere messi a disposizione o messi in servizio, e i certificati rilasciati in base ad essa restano validi	art. 41, art. 42, par. 1, art. 43 e art. 44, secondo comma
28 novembre 2024	Entrata in vigore della direttiva (UE) 2024/2749: procedure di emergenza del mercato interno inserite come capo 5 bis (artt. da 38 bis a 38 sexies); recepimento entro il 29 maggio 2026	art. 7, art. 11 e art. 12
30 maggio 2026	Si applicano le misure nazionali di recepimento delle procedure di emergenza della direttiva (UE) 2024/2749	art. 11, par. 2
30 maggio 2026	Danimarca: entra in vigore il decreto ministeriale n. 484 del 28 maggio 2026 sui prodotti destinati all'uso in atmosfera potenzialmente esplosiva, che abroga il n. 811 del 3 giugno 2022 e recepisce la direttiva (UE) 2024/2749	§§ 40-49 e § 53

Fabbricante (compresi i titolari di marchio e i fabbricanti per uso proprio)

- Progettare e fabbricare il prodotto in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute dell'allegato II che lo riguardano, tenendo conto della sua destinazione d'uso: sicurezza integrata contro le esplosioni (prevenire le atmosfere esplosive, prevenire l'innesco da ogni fonte elettrica e non elettrica, bloccare o limitare un'esplosione che si verifichi), analisi dei possibili guasti di funzionamento e dell'uso scorretto prevedibile, scelta dei materiali, potenziali fonti di innesco, effetti esterni e requisiti supplementari per il suo gruppo e la sua categoria. L'obbligo vale allo stesso modo per i prodotti utilizzati per uso proprio. art. 4, art. 6, par. 1, e allegato II, punti da 1.0.1 a 1.0.4 e 2
- Assegnare il prodotto al suo gruppo di apparecchi e alla sua categoria secondo l'allegato I e seguire per esso la procedura dell'articolo 13: per le categorie M1 e 1, esame UE del tipo (allegato III) più conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione (allegato IV) o sulla verifica del prodotto (allegato V); per le categorie M2 e 2, esame UE del tipo più controllo interno della produzione e prove del prodotto sotto controllo ufficiale (allegato VI) oppure garanzia della qualità del prodotto (allegato VII) per i motori a combustione interna e gli apparecchi elettrici, e controllo interno della produzione (allegato VIII) con comunicazione della documentazione tecnica a un organismo notificato per gli altri apparecchi; per il gruppo II, categoria 3, controllo interno della produzione (allegato VIII); la verifica dell'unità (allegato IX) può essere utilizzata per qualsiasi gruppo; i sistemi di protezione seguono le vie previste per le categorie M1 e 1 oppure la verifica dell'unità.
art. 2, punti 8 e 9, art. 13, parr. 1 e 2, e allegato I
- Redigere la documentazione tecnica di cui agli allegati da III a IX prima di immettere il prodotto sul mercato, comprensiva di un'analisi e di una valutazione adeguate dei rischi, di una descrizione generale, dei disegni e degli schemi di progettazione e fabbricazione, delle spiegazioni necessarie per comprenderli, delle norme armonizzate applicate in tutto o in parte o delle soluzioni adottate in loro vece, dei calcoli di progettazione e degli esami e dei rapporti di prova; i documenti e la corrispondenza relativi alle procedure sono redatti nella lingua stabilita dallo Stato membro, in Danimarca in danese o in inglese. art. 6, par. 2, art. 13, par. 6, e allegato VIII, punto 2; § 31
- Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo il modello dell'allegato X per ogni prodotto diverso da un componente, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro, costantemente aggiornata e, se si applicano più atti dell'Unione, come dichiarazione unica che li comprende tutti; per un componente redigere un attestato scritto di conformità che ne indichi le caratteristiche e le modalità di incorporazione. Una copia della dichiarazione o dell'attestato accompagna ogni prodotto, oppure una sola copia per lotto o per partita consegnati a un unico utilizzatore. art. 6, par. 2, art. 13, par. 3, e art. 14
- Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE o l'attestato di conformità per 10 anni dall'immissione del prodotto sul mercato, mantenere la conformità della produzione in serie tenendo conto delle modifiche della progettazione, delle caratteristiche e delle norme o specifiche tecniche di riferimento e, se i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione i prodotti commercializzati, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, informandone i distributori. art. 6, parr. 3 e 4
- Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE o l'attestato di conformità per 10 anni dall'immissione del prodotto sul mercato. art. 6, par. 3
- Mantenere la conformità della produzione in serie del prodotto, tenendo conto delle modifiche della sua progettazione o delle sue caratteristiche e delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche in riferimento alle quali è dichiarata la conformità. art. 6, par. 4
- Se i rischi presentati da un prodotto lo giustificano, sottoporre a prove a campione i prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi

e dei richiami, tenendo informati i distributori di tale monitoraggio. art. 6, par. 4

- Apporre sul prodotto un numero di tipo, di lotto o di serie o altro elemento di identificazione, il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e un unico indirizzo postale di contatto e, sui prodotti diversi dai componenti, la marcatura CE seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, se questo interviene nella fase di controllo della produzione, la marcatura specifica di protezione contro le esplosioni, i simboli del gruppo di apparecchi e della categoria, per il gruppo II la lettera G per le atmosfere di gas, vapori o nebbie e/o D per le atmosfere di polveri, la designazione della serie o del tipo, l'anno di costruzione e ogni altra informazione essenziale per un uso sicuro; i prodotti progettati per una particolare atmosfera esplosiva recano una marcatura corrispondente. art. 6, parr. da 5 a 7, art. 16 e allegato II, punto 1.0.5
- Apporre sul prodotto un numero di tipo, di lotto o di serie o altro elemento di identificazione e il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e un unico indirizzo postale di contatto, in una lingua comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità. art. 6, parr. 5 e 7
- Sui prodotti diversi dai componenti, apporre la marcatura CE, seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato se questo interviene nella fase di controllo della produzione. art. 16
- Sui prodotti diversi dai componenti, apporre la marcatura specifica di protezione contro le esplosioni, i simboli del gruppo di apparecchi e della categoria, per il gruppo II la lettera G (gas, vapori o nebbie) e/o D (polveri), la designazione della serie o del tipo, l'anno di costruzione e ogni altra informazione essenziale per un uso sicuro; i prodotti progettati per una particolare atmosfera esplosiva recano una marcatura corrispondente. art. 6, par. 6, e allegato II, punto 1.0.5
- Fornire istruzioni e informazioni di sicurezza chiare e comprensibili nella lingua stabilita dallo Stato membro, che contengano almeno le informazioni riportate nella marcatura (tranne il numero di lotto o di serie), le istruzioni per la messa in servizio, l'uso, il montaggio e lo smontaggio, la manutenzione, l'installazione e la regolazione in sicurezza, i dati che consentono di stabilire senza alcun dubbio se il prodotto può essere utilizzato in sicurezza nell'area prevista, i parametri elettrici e di pressione, le temperature superficiali massime e altri valori limite, le eventuali condizioni particolari di utilizzo e i disegni e gli schemi necessari. art. 6, par. 8, e allegato II, punto 1.0.6
- Se si ritiene o si ha motivo di credere che un prodotto immesso sul mercato non sia conforme, adottare immediatamente le misure per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informarne le autorità competenti degli Stati membri in cui è stato messo a disposizione; su richiesta motivata fornire tutte le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità in una lingua comprensibile per l'autorità, cooperare alle misure volte a eliminare i rischi ed essere in grado di identificare i propri fornitori e i propri clienti per 10 anni. art. 6, par. 9, art. 6, par. 10, e art. 11
- Se si ritiene o si ha motivo di credere che un prodotto immesso sul mercato non sia conforme, adottare immediatamente le misure per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informarne le autorità competenti degli Stati membri in cui è stato messo a disposizione, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure adottate. art. 6, par. 9
- Su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornirle tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua che tale autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dai prodotti immessi sul mercato. art. 6, par. 10
- Essere in grado di identificare per le autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito un prodotto e ogni operatore economico al quale ne è stato fornito uno. art. 11

Mandatario

- Agire in base a un mandato scritto che consenta almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE o l'attestato di conformità e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dall'immissione del prodotto sul mercato, di fornire informazioni e documentazione sulla conformità su richiesta motivata e di cooperare con le autorità alle misure volte a eliminare i rischi dei prodotti oggetto del mandato. art. 7, par. 2
- Agire come mandatario solo in base a un mandato scritto del fabbricante che definisca i compiti svolti. art. 7, par. 1, e art. 7, par. 2
- Tenere la dichiarazione di conformità UE o l'attestato di conformità e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dall'immissione del prodotto sul mercato. art. 7, par. 2, lett. a)
- Su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornirle tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto e cooperare con le autorità a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dai prodotti oggetto del mandato. art. 7, par. 2, lett. b) e c)
- Non assumere l'obbligo del fabbricante di progettare e fabbricare in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute né di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi non possono far parte del mandato, anche se, nell'ambito dei moduli di valutazione della conformità, il mandato può comprendere l'apposizione della marcatura CE e la redazione della dichiarazione o dell'attestato per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità. art. 7, par. 1, e allegato VIII, punto 5
- Essere in grado di identificare per 10 anni gli operatori economici che hanno fornito prodotti e quelli ai quali sono stati forniti. art. 11

Importatore

- Immettere sul mercato solo prodotti conformi e, prima di farlo, verificare che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità dell'articolo 13, abbia redatto la documentazione tecnica, abbia apposto la marcatura CE ove applicabile, abbia fornito la dichiarazione di conformità UE o l'attestato di conformità e i documenti richiesti e abbia apposto le marcature di identificazione, di protezione contro le esplosioni e di indirizzo; se si ritiene che un prodotto non soddisfi i requisiti dell'allegato II, non immetterlo sul mercato finché non sia reso conforme e informare il fabbricante e le autorità se presenta un rischio. art. 8, par. 1 e 2
- Indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e un indirizzo postale di contatto sul prodotto o, se ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità. art. 8, par. 3
- Accertarsi che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua stabilita dallo Stato membro. art. 8, par. 4
- Fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità ai requisiti dell'allegato II e, se i rischi lo giustificano, eseguire prove a campione, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, informandone i distributori. art. 8, par. 5 e 6
- Finché un prodotto è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali. art. 8, par. 5
- Se i rischi presentati da un prodotto lo giustificano, sottoporre a prove a campione i prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, tenendo informati i distributori di tale monitoraggio. art. 8, par. 6
- Se un prodotto immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive necessarie, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informarne le autorità competenti degli Stati membri interessati fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate. art. 8, par. 7
- Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE o dell'attestato di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta; fornire le informazioni sulla conformità su richiesta motivata in una lingua comprensibile per l'autorità, cooperare alle misure volte a eliminare i rischi e identificare fornitori e clienti per 10 anni. art. 8, par. 8 e 9, e art. 11
- Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE o dell'attestato di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall'immissione del prodotto sul mercato e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a loro disposizione su richiesta. art. 8, par. 8
- Su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornirle tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua che tale autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dai prodotti immessi sul mercato. art. 8, par. 9
- Essere in grado di identificare per le autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito un prodotto e ogni operatore economico al quale ne è stato fornito uno. art. 11
- Se si immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, oppure si modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità, si è soggetti agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 6. art. 10

Distributore (grossista o rivenditore)

- Agire con la dovuta diligenza e, prima di mettere un prodotto a disposizione, verificare che rechi la marcatura CE ove applicabile, che sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE o dall'attestato di conformità, dai documenti richiesti e dalle istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua dello Stato membro in cui è venduto e che il fabbricante e l'importatore abbiano apposto le marcature di identificazione, di protezione contro le esplosioni e di indirizzo; se si ritiene che un prodotto non soddisfi i requisiti dell'allegato II, non metterlo a disposizione e informare il fabbricante o l'importatore e le autorità se presenta un rischio. art. 9, parr. 1 e 2
- Fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute dell'allegato II. art. 9, par. 3
- Se un prodotto messo a disposizione non è conforme, fare in modo che siano adottate le misure correttive per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informarne immediatamente le autorità competenti degli Stati membri interessati. art. 9, par. 4
- Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità, cooperare alle misure volte a eliminare i rischi e identificare fornitori e clienti per 10 anni. art. 9, par. 5, e art. 11
- Su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornirle tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua che tale autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dai prodotti messi a disposizione. art. 9, par. 5
- Essere in grado di identificare per le autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito un prodotto e ogni operatore economico al quale ne è stato fornito uno. art. 11
- Se si vende con il proprio nome o marchio oppure si modifica un prodotto in modo tale da poterne condizionare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante. art. 10

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni, da parte degli operatori economici, delle leggi nazionali di recepimento; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi. Le autorità di vigilanza del mercato valutano i prodotti che presentano un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per gli animali domestici o i beni, richiedono un'azione correttiva, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio, informano l'organismo notificato interessato e, se l'operatore non agisce, vietano o limitano la messa a disposizione, ritirano o richiamano il prodotto e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri; lo stesso vale per i prodotti conformi che presentano comunque un rischio. La non conformità formale, come l'assenza o l'apposizione errata della marcatura CE, l'assenza o l'apposizione errata della marcatura di protezione contro le esplosioni, dei simboli del gruppo e della categoria o del numero dell'organismo notificato, l'assenza o l'errore della dichiarazione o dell'attestato di conformità UE, una documentazione tecnica incompleta o la mancanza di informazioni di identificazione e di indirizzo, deve cessare e in caso contrario comporta la limitazione, il divieto, il ritiro o il richiamo. In Danimarca la direttiva è attuata dal decreto ministeriale n. 484 del 28 maggio 2026 sui prodotti destinati all'uso in atmosfera potenzialmente esplosiva, in vigore dal 30 maggio 2026, che ha abrogato il decreto n. 811 del 3 giugno 2022 e recepisce anche le procedure di emergenza della direttiva (UE) 2024/2749 (§§ da 40 a 49). Esso è adottato ai sensi della legge danese sui prodotti e sulla vigilanza del mercato (lov om produkter og markedsovervågning, testo consolidato LBK n. 22 dell'8 gennaio 2026), che elenca la direttiva nel § 2, comma 1, n. 3 e designa Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo nel § 9; la Sikkerhedsstyrelsen, parte di Erhvervsstyrelsen dal gennaio 2026, controlla dal 1° dicembre 2018 tutti i prodotti rientranti nella direttiva. Ai sensi del § 38 del decreto Erhvervsstyrelsen può ordinare di porre fine a una non conformità formale entro un termine, e ai sensi del § 52 le violazioni sono punite con una multa, fino alla reclusione di due anni in presenza di circostanze aggravanti come il pericolo per la sicurezza o la salute, un incidente con lesioni gravi o morte, la violazione ripetuta o sistematica a scopo di lucro o per eludere il controllo, con un termine di prescrizione di cinque anni e la responsabilità delle imprese. Gli organismi notificati per la direttiva sono designati da Erhvervsstyrelsen sulla base dell'accreditamento DANAK (§ 39).

art. 40, art. 35, art. 37 e art. 38; § 38, § 39, § 52 e § 53; § 2, § 9 e § 37

Lista di controllo

1. Verificare che il prodotto sia destinato a essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva, sia un sistema di protezione, un dispositivo di sicurezza, di controllo o di regolazione necessario per il funzionamento sicuro di un tale prodotto oppure un componente per esso, e che non si applichi alcuna esclusione dell'articolo 1, paragrafo 2 (articolo 1).
2. Stabilire il proprio ruolo per ciascun prodotto, tenendo presente che vendere con il proprio marchio, modificare il prodotto o utilizzarlo per uso proprio rende fabbricante (articoli 2, punto 12, e 10).
3. Assegnare il gruppo di apparecchi (I per le miniere, II per gli altri luoghi) e la categoria (M1, M2, 1, 2 o 3) in base ai criteri dell'allegato I e registrare l'atmosfera di gas (G) e/o di polveri (D) per cui il prodotto è progettato (articolo 2, punti da 6 a 9, e allegato I).
4. Individuare le norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale che coprono il prodotto e applicare i requisiti essenziali di sicurezza e di salute dell'allegato II, compresi i requisiti supplementari per il suo gruppo e la sua categoria (articolo 12 e allegato II).
5. Scegliere la procedura di valutazione della conformità dell'articolo 13 per il gruppo e la categoria e rivolgersi a un organismo notificato per l'esame UE del tipo, la sorveglianza della produzione o il deposito della documentazione tecnica, se la procedura lo prevede (articolo 13 e allegati da III a IX).
6. Raccogliere la documentazione tecnica con l'analisi e la valutazione dei rischi, i disegni, le norme applicate, i calcoli, i rapporti di prova ed eventuali certificati degli organismi notificati e conservarla per 10 anni (articolo 6, parr. 2 e 3).
7. Redigere la dichiarazione di conformità UE dell'allegato X per ciascun modello di prodotto, oppure l'attestato scritto di conformità per un componente, come dichiarazione unica se si applicano anche altri atti dell'Unione, e allegarne una copia a ogni prodotto o lotto (articoli 6, par. 2, 13, par. 3, e 14).
8. Apporre la marcatura CE, il numero dell'organismo notificato se interviene nel controllo della produzione, la marcatura specifica di protezione contro le esplosioni, i simboli del gruppo e della categoria, la lettera G e/o D, la designazione della serie o del tipo, il numero di serie, l'anno di costruzione e il nome e l'indirizzo del fabbricante e dell'importatore (articoli 6, parr. da 5 a 7, 8, par. 3, 16 e allegato II, punto 1.0.5).
9. Fornire istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua richiesta, con il contenuto dell'allegato II, punto 1.0.6, e predisporre la procedura di azione correttiva e di notifica, la tracciabilità di fornitori e clienti per 10 anni e, se i rischi lo giustificano, le prove a campione e un registro dei reclami (articoli 6, parr. 4, 8 e 9, 8, parr. 4 e 7, 9, par. 4, e 11).

Fonti

1. Direttiva 2014/34/UE concernente gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, testo consolidato del 30 maggio 2026 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0034-20260530>
2. Direttiva 2014/34/UE nel testo pubblicato nella GU L 96 del 29 marzo 2014 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034>
3. Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32014L0034 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014L0034>
4. Direttiva (UE) 2024/2749 sulle procedure di emergenza per la valutazione della conformità e la vigilanza del mercato dei prodotti (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749>
5. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, articolo 4 e allegato I (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>
6. Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale, articolo 46 che abroga la direttiva 89/686/CEE (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425>
7. Direttiva 1999/92/CE, direttiva sui luoghi di lavoro relativa alle atmosfere esplosive (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31999L0092>
8. Apparecchi destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX), comprese le linee guida ATEX (Commissione europea, DG GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/mechanical-engineering/atex_en
9. Bekendtgørelse nr. 484 af 28. maj 2026 om produkter til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/484>
10. Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22>
11. Kontrol med ATEX-produkter (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/atex/kontrol-atex-produkter>
12. Sikkerhedsstyrelsen, parte di Erhvervsstyrelsen dal gennaio 2026 (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/sikkerhedsstyrelsen-del-erhvervsstyrelsen>

Generato da <https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/atex/> il 13 ottobre 2026

Redatta a partire dal testo ufficiale su EUR-Lex e dagli orientamenti della Commissione, con una fonte per ogni dato. Non costituisce consulenza legale.